



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 15 del 28.6.2021

OGGETTO: Protocollo d'intesa con la Federazione dei comuni del Camposampierese per la gestione dell'itinerario I5 Treviso-Ostiglia

Sono presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
PIZZOLON Arturo	Presidente	Presente
ANDRETTA Cristina	Vicepresidente	Presente
CARRARETTO Renzo	Componente	Presente
FRANDOLI Valter	Componente	Presente
ROMANO Giuseppe	Componente	Presente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 28.1.1991 istitutiva del parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 26 giugno 2018 di riorganizzazione dei Parchi regionali.

VISTO il D.P.G.R. n. 48 del 9 aprile 2021 di nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

RICHIAMATA la Legge Regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands", con la quale la Regione del Veneto ha inteso favorire il turismo in bicicletta quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale.

RICHIAMATA la DGR 868 del 30 giugno 2020 "Soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto. Approvazione di criteri specifici per l'individuazione



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

degli stessi e di modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35 "Promozione del cicloturismo e istituzione del logo "Venice Bike Lands".

RICHIAMATA la DGR 342 del 23 marzo 2021 "Approvazione del bando di assegnazione dei contributi regionali per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistica dei percorsi cicloturistici veneti. Legge regionale 8 agosto 2019, n. 35. DGR 1678/2019, DGR 868/2020, DGR n.1788/2020."

VISTO in particolare l'art. 5, comma 1 della citata Legge Regionale prevede che la funzione di soggetto gestore di percorso cicloturistico o di un sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto, può essere svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali, dagli enti locali, tra i quali vi sono le unioni di comuni.

PREMESSO che la Federazione dei comuni del Camposampierese:

è una Unione di Comuni costituita ai sensi dell'art. 32 del TUEL;

è titolare di concessione amministrativa per l'uso del tracciato ferroviario dell'ex ferrovia Treviso-Ostiglia (sedime della dismessa linea ferroviaria) insistente sui comuni della tratta padovana, giusta decreto della Provincia di Padova n. 6/2020;

gestisce dall'anno 2015 la manutenzione ordinaria della pista ciclabile Treviso-Ostiglia per i comuni di Trebaseleghe, Piombino Dese, Loreggia, Camposampiero, Santa Giustina in Colle e San Giorgio delle Pertiche, di proprietà della Provincia di Padova a seguito di concessione trentennale;

con accordo rep. 543/2020 anche i restanti comuni della tratta padovana (Curtarolo, Piazzola sul Brenta, Campo San Martino e Campodoro) e il comune vicentino di Grisignano di Zocco hanno incaricato la Federazione dei comuni del Camposampierese della manutenzione ordinaria, rendendo l'intera tratta omogenea;

con accordo rep. n. 596/2021 l'Ente Parco del Sile ha affidato la gestione della manutenzione ordinaria della propria tratta di ciclovia Treviso Ostiglia alla Federazione dei comuni del Camposampierese;

con accordo rep. n. 613/2021 la Regione Veneto ha affidato la gestione della manutenzione della Ciclovia Treviso-Ostiglia della propria tratta di ciclovia (cosiddetto Ultimo Miglio) alla Federazione dei comuni del Camposampierese;

gestisce la sola manutenzione ordinaria, restando esclusa quella straordinaria che rimane in capo agli enti proprietari del tracciato; eventuali interventi urgenti vengono segnalati dalla Federazione agli enti all'interno dell'attività di presidio.

CONSIDERATO che la gestione unitaria della manutenzione ordinaria della ciclovia Treviso- Ostiglia consente di garantire ai fruitori della pista omogeneità nel tracciato e nel servizio offerto e rappresenta il primo passo verso una visione comune dell'itinerario da parte degli enti che ne sono attraversati.



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DATO ATTO che, per quanto sopra esposta, gli enti afferenti all'I5 Treviso Ostiglia, ritengono opportuno individuare la Federazione dei Comuni del Camposampierese quale soggetto Gestore dell'I5 Treviso-Ostiglia, mediante la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

DATO ATTO che i principali contenuti dell'accordo sono i seguenti:

individuazione della Federazione dei comuni del Camposampierese quale Soggetto Gestore dell'itinerario I5 Treviso-Ostiglia, per la tratta di competenza degli enti sottoscrittori, ai sensi della L.R. 35/2019;

- garantire il presidio unitario della tratta da parte della Federazione, che coordina le attività;
- realizzare la valorizzazione della ciclovia mediante attività di promozione turistica coordinata;
- durata, in via sperimentale e transitoria di 18 mesi, successivamente rinnovabili;
- principali attività previste: presentazione di progetti unitari per la promozione e valorizzazione dell'itinerario n. 5 Treviso Ostiglia da parte del soggetto gestore e promozione coordinata e reciproca di azioni turistiche inerenti all'itinerario I5 Treviso-Ostiglia;
- eventuali rapporti economici tra i soggetti sottoscrittori saranno eventualmente concordati di volta in volta sulla base di specifici progetti e attività.

EVIDENZIATO, in particolare, che il protocollo prevede la manutenzione ordinaria da parte della Federazione, restando esclusa quella straordinaria che rimane in capo agli enti proprietari del tracciato; eventuali interventi urgenti vengono segnalati dalla Federazione agli enti all'interno dell'attività di presidio.

VISTO lo Schema di protocollo di intesa sperimentale e transitorio per l'individuazione del Soggetto Gestore, Allegato sub A) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'accordo oggetto della presente deliberazione risponde alla necessità di disciplinare attività di interesse comune tra Pubbliche Amministrazioni in tema di promozione reciproca dei territori sul piano dell'offerta turistica;

DATO ATTO che, con deliberazione della Comunità n. 1 del 10.02.2021, immediatamente eseguibile è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023.

ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo finanziario e programmazione di regolarità tecnico – amministrativa e di regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge.



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare la bozza dello schema di protocollo di intesa sperimentale e transitorio allegato sub A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale, per l'individuazione della Federazione dei comuni del Camposampierese quale Soggetto Gestore dell'itinerario I5 Treviso-Ostiglia, per la tratta di competenza degli enti sottoscrittori, ai sensi della L.R. 35/2019;
3. di incaricare la Federazione dei comuni del Camposampierese a:
 - presentare domanda di riconoscimento di Soggetto Gestore alla Regione Veneto;
 - presentare domanda di partecipazione al bando a valere sulla DGR 342 del 23/03/2021.
4. di dare atto che l'Accordo sarà sottoscritto con firma digitale con le modalità previste all' art. 15, comma 2-bis della L. 241/90;
5. di rinviare, altresì, alla responsabile del Servizio Amministrativo finanziario e programmazione, l'adozione di ogni atto e/o provvedimento necessario e conseguente alla sottoscrizione del presente accordo;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
7. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Arturo Pizzolon

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande





REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

OGGETTO: Protocollo d'intesa con la Federazione dei comuni del Camposampierese per la gestione dell'itinerario I5 Treviso-Ostiglia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO – AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.



IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande